



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Costituzione della Società Sardegna Energia S.p.A".

Relazione

La disciplina specifica delle fonti rinnovabili di energia è contenuta nel D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, attuativo della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e recepita, per quanto concerne il procedimento autorizzatorio, nell'art. 6 della Legge regionale n. 3/2009.

La normativa proposta scaturisce dalla necessità di dotare la Regione di uno strumento operativo che, in attuazione dei piani e degli indirizzi di politica energetica regionale, consenta da un lato di sviluppare azioni ed interventi idonei a promuovere e aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dall'altro a garantire uno sviluppo armonico del territorio, nel rispetto sia delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, ma anche del paesaggio e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Allo scopo la proposta del disegno di legge in argomento prevede la costituzione di una società di capitali, a partecipazione interamente pubblica, che operi nel settore dell'energia ed in particolare di quella prodotta da fonti rinnovabili, da denominare "Sardegna Energia S.p.A".

La proposta normativa prevede:

- all'art. 1: la costituzione di una società da denominare "Sardegna Energia S.p.A", a partecipazione interamente pubblica (SSE);
- all'art. 2:
 - a) comma 1 - l'oggetto sociale della Società che è quello di definire ed attuare, in conformità dei piani, programmi e indirizzi della Regione in materia energetica e con oneri a carico della stessa, azioni finalizzate ad ottimizzare la gestione della domanda e dell'offerta di energia, la promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e a favorire un miglior utilizzo delle risorse energetiche locali, convenzionali e rinnovabili, operando altresì nei mercati dell'energia elettrica e del gas;
 - b) comma 2 – la possibilità per la Società di promuovere la costituzione di altre società controllate oppure di acquisire partecipazioni in altre società a capitale interamente pubblico;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) comma 3 – l'attribuzione alla Società, per delega della Regione, dell'attuazione delle politiche energetiche regionali ed il monitoraggio degli accordi e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 .
- all'art. 3:
 - a) comma 1: il capitale sociale della Società è detenuto interamente dalla Regione quale unico azionista ovvero anche da altri enti pubblici e quello iniziale è fissato in euro 120.000;
 - b) comma 2: il trasferimento alla Società, con deliberazione della Giunta regionale, di risorse energetiche da destinare al consumo pubblico e risorse economiche per il finanziamento di programmi di risparmio energetico;
- all'art. 4, comma 1, la competenza della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti necessari per la costituzione formale della Società e l'avvio operativo delle relative attività;
- all'art 5-6, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.